COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

45.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2783) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* . . . 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13

ALIBRANDI TOMMASO 5, 6, 7, 11

AMATO GIULIANO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 7, 9, 11

BRESSANI PIER GIORGIO, *Relatore* . . 7, 9, 11

CALVANESE FLORA 9, 12

FERRARA GIOVANNI 5, 6, 7

FINI GIANFRANCO 12

LODA FRANCESCO 5, 6, 7, 11

Votazione segreta:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 13

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Modificazioni alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego) (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2979) . . 14

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 14

PAG.

Votazione segreta:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 15

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri (2867) 15

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* . . 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

AMATO GIULIANO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 19, 21

BOZZI ALDO 18, 24

BRESSANI PIER GIORGIO, *Relatore* . . 15, 18, 21

FERRARA GIOVANNI 16, 17

STRUMENDO LUCIO 23, 24

TASSI CARLO 16, 24

VERNOLA NICOLA 17

Votazione segreta:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 24

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

GITTI ed altri: Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici (*Approvata dalla I Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2945-*B*) 25

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 25, 26

MATTARELLA SERGIO, *Relatore* 25

POLLICE GUIDO 26

RUSSO FRANCO 25

TASSI CARLO 26

Votazione segreta:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 28

Sull'ordine dei lavori:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 29

La seduta comincia alle 9,45.

LUCIO STRUMENDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Fontana Giovanni e Lega Silvio sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Artese Vitale e Garocchio Alberto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2783).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 aprile 1985.

Ricordo che nella precedente seduta la Commissione aveva accantonato gli articoli dall'1, con l'annessa tabella, al 6 e l'articolo 10 e approvato i rimanenti articoli con le annesse tabelle. Inoltre, presso la nostra Commissione, nella giornata di ieri, si sono svolte audizioni informali delle organizzazioni sindacali sulle tematiche relative al progetto di legge in esame. Ribadisco l'impegno, assunto in quella sede, di procedere, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, all'audizione delle organizzazioni sindacali, dopo la presentazione della relazione sullo stato della pubblica amministrazione, preannunciata dal ministro per la funzione pubblica.

Riprendiamo ora l'esame degli articoli del disegno di legge che erano stati accantonati.

All'articolo 1, e all'allegata tabella *A*, e agli articoli 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti; li porrò pertanto in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(*Assunzioni speciali nelle Amministrazioni dello Stato*).

Le Amministrazioni statali, di cui all'unita tabella *A*), sono autorizzate ad assumere, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, secondo i procedimenti e le modalità indicati negli articoli seguenti, per le località, le qualifiche e il numero dei posti indicati nella predetta tabella *A*), lavoratori delle aziende operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di prestazioni straordinarie di cassa integrazione guadagni, a qualunque titolo e senza turnazione, ai sensi delle leggi 12 agosto 1977, n. 675, 8 agosto 1977, n. 501, 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni e integrazioni, o che fruiscono dell'indennità speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

Fino a quando non saranno esauriti i contingenti fissati nella unita tabella *A*), le Amministrazioni e Aziende interessate non potranno procedere né a trasferimenti di personale verso le regioni ivi indicate, né a bandire nuovi concorsi per le località medesime, né ad utilizzare per esse le graduatorie dei concorsi già espletati sia a livello locale che nazionale, la cui validità è di conseguenza prorogata fino a due anni dopo l'esaurimento totale dei contingenti indicati nell'allegata tabella *A*).

TABELLA *A*)

AMMINISTRAZIONI O AZIENDE	CAT. O LIV.	PIEMONTE	LOMBARDIA	LIGURIA	SARDEGNA	TOTALE
Poste e telecomunicazioni	5°	6	5	5	3	19
	4°	121	181	53	51	406
	2°	184	544	139	62	929
						1.354
Monopoli di Stato	6°	8	10	3	7	28
	5°	2	2	—	2	6
	2°	5	9	—	10	24
						58
Ferrovie dello Stato	3°	200	145	70	—	415
	1°	200	285	50	50	585
						1.000
A.N.A.S.	3°	29	29	13	14	85
	2°	210	210	137	149	706
						791
A.S.S.T.	5°	15	35	15	20	85
	4°	20	30	15	10	75
	3°	—	2	—	—	2
	2°	—	3	—	1	4
						166
Corpo forestale dello Stato	Allievi Guardie	350	350	200	—	900
						900
Interno - Protezione civile	4°	24	24	17	24	89
	3°	6	7	4	4	21
	2°	15	19	10	12	56
						166
					TOTALE	4.435

TOMMASO ALIBRANDI. Il gruppo repubblicano si asterrà dalla votazione.

FRANCESCO LODA. Anche il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

GIOVANNI FERRARA. Preannuncio la astensione dal voto del gruppo della sinistra indipendente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 e la allegata tabella A.

(*Sono approvati*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(*Requisiti soggettivi*).

Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente, per beneficiare dell'assunzione speciale in esso prevista, dovrà avere, alla scadenza del bando di cui al successivo articolo 3, età non superiore ai 45 anni ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti soggettivi richiesti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

Per le assunzioni a qualifiche o profili professionali appartenenti a qualifica funzionale o categoria non superiore alla quarta, si può prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo che la peculiarità dell'attività da svolgere non richieda un titolo di studio specifico o particolare diploma professionale.

Il limite di età di cui al primo comma è elevato di un anno per il coniuge e di un anno ancora per ciascuno dei figli minori a carico, fino al massimo complessivo di cinque anni.

Restano salvi il possesso di specifici requisiti soggettivi e le particolari modalità di reclutamento previsti per talune Amministrazioni dai rispettivi ordinamenti.

TOMMASO ALIBRANDI. Il gruppo repubblicano si asterrà dalla votazione.

FRANCESCO LODA. Anche il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

GIOVANNI FERRARA. Il gruppo della sinistra indipendente si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(*Formazione delle liste*).

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione delle regioni indicate nel precedente articolo 1 porteranno a conoscenza dei lavoratori delle aziende di cui al primo comma del medesimo articolo 1, individuati dalla competente commissione regionale dell'impiego con propria deliberazione, le disponibilità di posti indicate nell'unita tabella *A*) mediante bando pubblico da diffondere con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva.

I lavoratori interessati, in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 1, dovranno presentare, entro 30 giorni dal bando suddetto, domanda di assunzione in carta libera all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, anche attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, indicando l'Amministrazione e la qualifica o categoria prescelta. Dalla domanda dovranno altresì risultare, accanto ai dati anagrafici completi, il titolo di studio e la qualifica professionale o di mestiere posseduti, oltre il possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione ai pubblici impieghi, attestati in base ad esplicita dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità dall'aspirante all'impiego. La firma di sottoscrizione e la dichiarazione vanno au-

tenticate nelle forme previste dalle norme vigenti sulla documentazione amministrativa.

A cura dei predetti uffici regionali del lavoro e della massima occupazione saranno compilate, entro trenta giorni dal termine di scadenza del bando di cui sopra, su determinazione della competente commissione regionale dell'impiego, distinte liste per Amministrazione e per qualifica o categoria richiesta, contenenti una graduatoria degli aspiranti formulata sulla base dell'anzianità di cessazione dell'attività lavorativa e dello stato di bisogno rilevabile dalla composizione del nucleo familiare a carico; a parità degli altri requisiti prevale l'età.

Nei successivi trenta giorni le Amministrazioni e Aziende interessate procederanno, sulla base delle liste loro trasmesse dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, ad avviare i lavoratori ai corsi di riqualificazione di cui al successivo articolo 4 secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Le Amministrazioni o Aziende che non abbiano coperto integralmente i posti sono tenute a darne comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, che dovrà darne immediata pubblica informazione mediante nuovo bando con le formalità di cui al precedente primo comma.

A detti posti possono accedere i lavoratori non ammessi ai corsi di qualificazione per difetto dei requisiti specifici o perché non rientranti nel numero dei posti disponibili nell'Amministrazione prescelta. A tal fine, gli interessati devono presentare domanda, con le formalità di cui al precedente secondo comma, entro trenta giorni dalla data del nuovo bando.

TOMMASO ALIBRANDI. Il gruppo repubblicano si asterrà dalla votazione.

FRANCESCO LODA. Anche il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

GIOVANNI FERRARA. Preannuncio la astensione dal voto del gruppo della sinistra indipendente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 3.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(*Corsi di riqualificazione*)

Salvo i particolari sistemi di selezione e di formazione previsti da norme speciali per alcune Amministrazioni o Aziende autonome i lavoratori di cui al quarto comma dell'articolo precedente sono obbligati a seguire un corso di riqualificazione, organizzato a cura dell'Amministrazione interessata, di durata non inferiore a tre mesi per le qualifiche o categorie ascrivibili fino alla quarta qualifica funzionale e di almeno sei mesi negli altri casi.

I corsi saranno tenuti nella regione di appartenenza e potranno essere organizzati anche in forma consorziata tra amministrazioni diverse, per qualifiche, categorie o profili professionali simili o comparabili.

I relativi programmi di insegnamento e quant'altro occorre per il buon esito della formazione saranno definiti direttamente dalle Amministrazioni interessate.

Per agevolare la frequenza dei partecipanti potrà essere prevista a carico della Amministrazione medesima l'organizzazione dei corsi anche in regime convittuale o semiconvittuale.

Durante il periodo di frequenza ai lavoratori disoccupati o in cassa integrazione continuerà ad essere corrisposto, ove competa, il relativo trattamento economico a carico delle apposite gestioni.

Ultimato il corso di riqualificazione i lavoratori risultati idonei saranno immediatamenti nominati in prova nei posti vacanti, secondo l'ordine della graduatoria conseguita nelle prove di fine corso.

I lavoratori non idonei nelle prove di fine corso continueranno a percepire il trattamento di cassa integrazione o di disoccupazione speciale secondo le relative discipline ed ove ancora competa; viceversa coloro che rifiuteranno di frequentare il corso di riqualificazione o rinunceranno alla nomina, al termine del corso decadranno automaticamente dalle prestazioni suddette.

TOMMASO ALIBRANDI. Il gruppo repubblicano si asterrà dalla votazione.

FRANCESCO LODA. Anche il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

GIOVANNI FERRARA. Anche il gruppo della sinistra indipendente si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(*Nomina in ruolo*).

Durante il primo mese di corso i lavoratori sono tenuti a presentare all'Amministrazione interessata la documentazione di rito per la nomina in ruolo, attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione all'impiego pubblico e la eventuale documentazione aggiuntiva che dia loro titolo a precedenza o preferenza, a parità di punteggio, nella graduatoria finale. Questa sarà formata a fine corso sulla base della valutazione data, da apposita commissione, alle prove finali stabilite da ciascuna Amministrazione in relazione al livello di qualificazione acquisito dagli allievi. Ove la documentazione prodotta sia affetta da vizio sanabile l'Amministrazione inviterà gli interessati a regolarizzarla assegnando un termine di 30 giorni a pena di decadenza. In caso contrario o qualora l'interessato non presenti nei termini prescritti la documentazione necessaria o essa risulti incompleta o non sanata entro i termini assegnati, il lavoratore decadrà dal diritto alla nomina.

La decadenza dovuta alle cause sopraindicate non potrà comportare il ripristino al diritto delle prestazioni di disoccupazione speciale o di cassa integrazione.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Ai soli fini della maturazione del diritto al trattamento di pensione a carico dello Stato nei confronti dei lavoratori suindicati continuano ad applicarsi le norme vigenti per la assicurazione generale obbligatoria.

Gli onorevoli Loda, Calvanese e Strumendo hanno presentato il seguente emendamento:

Il secondo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« La decadenza dovuta alle cause sopra indicate non potrà comportare la perdita del diritto alle prestazioni di disoccupazione speciale o di cassa integrazione ».

5. 1.

PIER GIORGIO BRESSANI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Loda ed altri 5. 1, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(*Passaggio di Amministrazione*).

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo 1, il quale, al termine del corso di riqualificazione, non venga nominato in prova per mancanza di posti, può chiedere il passaggio a posti di qualifiche o categorie ad analogo contenuto di professionalità di altra Amministrazione fra quelle indicate nel predetto articolo, sempreché vi siano vacanze di posti. L'equiparazione fra qualifiche o categorie è determinata, in caso di contestazione, con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.

Analoga possibilità è concessa, prima ancora che inizino i corsi di qualificazione, a domanda degli interessati.

A tal fine gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, porteranno a conoscenza delle categorie interessate, con la stessa pubblicità prevista nel precedente articolo 3, le disponibilità di posti esistenti.

Gli onorevoli Calvanese, Loda e Strumendo hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 6-*bis*.

I lavoratori che fruiscono di prestazioni straordinarie di cassa integrazione a qualunque titolo e senza formazione ai sensi delle leggi 12 agosto 1977, n. 675, 8 agosto 1977, n. 501, 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni ed integrazioni, ed iscritti alle liste di mobilità, ed i lavoratori che fruiscono dell'indennità speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere ammessi a partecipare a concorsi banditi per la copertura di posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, enti di diritto pubblico, regioni, province e comuni, e nell'ambito di progetti proposti dal Ministro della funzione pubblica per le Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e per gli enti di diritto pubblico e deliberati annualmente con la legge finanziaria, e per progetti annualmente deliberati da regioni, province e comuni.

I lavoratori di cui al comma precedente per essere ammessi ai concorsi devono avere alla data di pubblicazione del bando di concorso età non superiore ai 45 anni, essere in possesso del titolo di studio prescritto e di tutti gli altri requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione nei pubblici impieghi, e ad essi è riservata la quota del 20 per cento dei posti messi a concorso.

6. 01.

ART. 6-*ter*.

Alla copertura delle carenze degli organici delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, enti di diritto pubblico, regioni, province e comuni, si procede mediante concorsi organizzati su base regionale e banditi con decreto dal Commissario di governo su proposta delle Amministrazioni interessate.

Detti concorsi si espletano secondo le norme stabilite dalle vigenti leggi e ad essi possono partecipare tutti i cittadini residenti sul territorio nazionale se in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la assunzione nei pubblici impieghi.

A concorsi ultimati, le Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti di diritto pubblico, limitatamente ai posti vacanti nelle regioni, nelle quali si sono espletati i concorsi, e le regioni, le province e i comuni procedono a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria.

Le graduatorie compilate a seguito dei suddetti concorsi regionali restano in vigo-

re per due anni dal momento della pubblicazione.

Per i profili professionali appartenenti a qualifiche funzionali non superiori alla quarta il Commissario di governo procede alle assunzioni mediante prove selettive attitudinali del relativo profilo, ed i posti sono assegnati con priorità a candidati iscritti nelle prime tre classi delle liste del collocamento locale, purché in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione ai pubblici impieghi; a parità di punteggio prevale il candidato iscritto da più di sei mesi nella seconda classe.

6. 02.

FLORA CALVANESE. Con l'articolo aggiuntivo 6.01 vogliamo affrontare un problema che abbiamo sollevato già in Commissione e che è altresì emerso nel corso delle audizioni informali - svoltesi nella giornata di ieri - delle organizzazioni sindacali. Il fatto che con il provvedimento in esame si consenta per la prima volta una forma di mobilità del mercato del lavoro con il passaggio dal settore privato a quello pubblico, risolvendo in alcune regioni del paese il problema del gran numero di lavoratori in cassa integrazione, ci trova consenzienti, ma riteniamo che questa possibilità debba essere prevista anche per il futuro, per situazioni analoghe. Con il nostro articolo aggiuntivo indichiamo solo una strada, cioè quella di prevedere l'accesso alla pubblica amministrazione, nell'ambito di progetti deliberati annualmente con legge finanziaria, dei cassaintegrati e dei lavoratori che fruiscono dell'indennità speciale di disoccupazione, con quote di riserva ed elevando il limite di età per l'ammissione ai concorsi a 45 anni.

Con l'articolo aggiuntivo 6.02 prevediamo l'espletamento di concorsi regionali, rispettando la normativa vigente, cui possono partecipare tutti i cittadini residenti sul territorio nazionale ed al termine dei quali viene formata una graduatoria di vincitori e di idonei dalla quale possono attingere tutte le amministrazioni dello Stato per i posti vacanti nelle regioni nelle quali sono stati espletati i concorsi e le regioni stesse, le province e i comuni. Si realizza in tal modo una semplificazione del meccanismo concorsuale, evitando la ripetizione di concorsi analoghi per qualifiche omogenee. Per i profili professionali appartenenti a qualifiche funzionali fino alla quarta, prevediamo l'assunzione mediante prove selettive, in tal modo seguendo la strada indicata dal Governo nell'articolo 10 del disegno di legge in questione, relativamente alle assunzioni negli enti locali meridionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(*È approvato*).

PIER GIORGIO BRESSANI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario ai due articoli aggiuntivi 6. 01 e 6. 02 in quanto una modifica così incisiva non può formare oggetto di questo progetto di legge che ha contenuto limitato, speciale e straordinario.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calvanese ed altri 6. 01, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calvanese ed altri 6. 02, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

(*Assunzioni negli enti locali del Mezzogiorno*).

Anche al fine di istituire, potenziare o ristrutturare gli uffici tecnici, urbanistici e di gestione del territorio, le province, i co-

muni, i loro consorzi e le aziende municipalizzate, le comunità montane operanti nelle regioni del Mezzogiorno, cui sia stato autorizzato l'ampliamento degli organici dalla Commissione centrale per la finanza locale in relazione a processi di ristrutturazione o le cui dotazioni organiche siano comunque inferiori al rapporto medio nazionale dipendenti-popolazione, possono bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, dedotti quelli riservati al personale di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, ed al personale non di ruolo in servizio nell'ente ed avente titolo in base alle norme vigenti alla sistemazione in ruolo.

Per i profili professionali appartenenti a qualifiche funzionali non superiori alla quarta, gli enti suddetti possono procedere alle assunzioni mediante prove selettive attitudinali del relativo profilo, cui possono essere chiamati con priorità candidati iscritti nelle prime tre classi delle liste di collocamento locale, purché in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione ai pubblici impieghi; a parità di punteggio prevale il candidato iscritto da più di sei mesi nella seconda classe.

Nelle comunità montane e nei comuni, di cui al primo comma, con meno di tremila abitanti, sono consentite assunzioni nell'ambito delle dotazioni organiche in atto, anche con trasformazione di posti da tempo pieno a tempo parziale, per i profili professionali seguenti: addetti alle biblioteche; terapisti ed addetti all'assistenza domiciliare; disegnatore; assistenti visitatrici; geometri. Per tali funzioni ed a tempo parziale i predetti comuni possono assumere una unità anche in aggiunta alle dotazioni organiche ove già non previste in pianta organica. Lo stato giuridico ed il trattamento economico restano disciplinati dalla normativa prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. In attesa della legge sulla disciplina del lavoro a tempo parziale nelle pubbliche amministrazioni, il trattamento previdenziale del personale indicato nel presente comma è transitoriamente determinato sulla base del trattamento previsto per il rapporto a tempo pieno ridotto in misura percentuale al trattamento economico percepito in relazione all'attività lavorativa prestata.

Ai fini di quanto previsto dai commi precedenti, il programma di assunzione - articolato per numero e profili professionali, privilegiando quelli tecnici - dei comuni e loro consorzi, delle aziende municipalizzate, delle province e delle comunità montane, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è presentato alla Commissione centrale per la finanza locale, presso il Ministero dell'interno, per il parere di competenza e, contemporaneamente, alla Commissione di cui ai successivi articoli 11 e 12 istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la autorizzazione a bandire i concorsi, per non oltre cinquemila unità complessive.

Si prescinde dal suddetto parere della Commissione centrale per la finanza locale se esso non venga reso entro 60 giorni dalla ricezione del programma di assunzione.

La determinazione del Dipartimento della funzione pubblica sulla richiesta di autorizzazione di cui al quarto comma dovrà essere assunta entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per la durata di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Calvanese, Loda e Strumendo hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: « possono procedere », *con la parola*: « procedono ».

10. 1.

Al secondo comma, sostituire le parole: « cui possono essere chiamati con priorità candidati iscritti nelle prime tre

classi delle liste di collocamento locale » *con le parole*: « i posti sono assegnati con priorità ai candidati iscritti nelle prime tre classi delle liste del collocamento locale ».

10. 2.

FRANCESCO LODA. Signor presidente, voglio richiamare l'attenzione dei colleghi su questi emendamenti, pur rendendomi conto della scelta cui la maggioranza si è ispirata in questo dibattito. Io comprendo la preoccupazione di approvare rapidamente questo disegno di legge, ma devo dire che il secondo comma dell'articolo 10 presenta due aspetti sui quali occorre soffermarsi. In particolare, vorrei che i colleghi valutassero la portata – davvero anomala – della parola « possono » contenuta al quinto rigo di tale comma. Infatti, delle due l'una: o nell'ambito di una scelta di concorso (che non riteniamo discrezionale, in quanto i posti devono essere messi a concorso) si precisa che si tratta di un concorso riservato – ed è una scelta possibile – oppure si afferma che in tale concorso « possono » essere chiamati determinati candidati. Ma ciò non ha senso. Credo dunque che i nostri emendamenti – in particolare il 10. 2 – vadano approvati.

PIER GIORGIO BRESSANI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario a tali emendamenti in quanto la facoltà consentita nella seconda parte del secondo comma è strettamente collegata a quella prevista dalla prima parte.

FRANCESCO LODA. Non mi sembra questo il significato letterale.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Comprendo i problemi sollevati dall'onorevole Loda, perché potrebbero essere coinvolti anche profili di legittimità. In realtà si vuole contemperare l'esigenza dell'allargamento degli organici, in funzione di un oggettivo fabbisogno di personale, con l'esigenza di favorire determinate persone presenti nelle liste di collocamento. La scelta compiuta appare possibile non per operazioni da svolgere « sottobanco », ma piuttosto (anche risalendo all'elaborazione del disegno di legge) in base ai colloqui con le organizzazioni sindacali.

FRANCESCO LODA. Questo è chiaro; ma che senso ha la dizione « possono essere chiamati al concorso » ?

PRESIDENTE. Onorevole Loda, lei sa benissimo che il concorso è una fattispecie complessa che si conclude con la formazione della graduatoria. La graduatoria si forma sommando una serie di punteggi, tra i quali i cosiddetti « punteggi privilegiati » che sconvolgono la graduatoria originaria. È in questo momento che interviene la disposizione legislativa. La fattispecie concorsuale, quindi, rimane ferma; credo di immaginare che il legislatore introduca la facoltà discrezionale di cui stiamo parlando per dare all'amministrazione la possibilità di contemperare le sue esigenze con quelle della mobilità.

Pongo in votazione l'emendamento Calvanese ed altri 10. 1, contrari il relatore e il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Calvanese ed altri 10. 2, contrari il relatore e il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 10.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

TOMMASO ALIBRANDI. Annuncio la astensione del gruppo repubblicano su questo disegno di legge del quale non possiamo condividere l'ispirazione di fondo. Esso infatti ci appare motivato da una visione del tutto assistenzialistica

della pubblica amministrazione; assistenzialistica e profondamente contraddittoria con le istanze di managerialità che vengono qui proposte, a volte, dallo stesso ministro competente. Il procedimento di assunzione del personale si fonda esclusivamente su di una graduatoria formulata sulla base di elementi di per sé assolutamente rispettabili, ma che nulla hanno a che vedere con le esigenze di professionalità e di preparazione specifica. È stato qui affermato dal rappresentante del Governo, in una delle ultime sedute, che la motivazione di questo disegno di legge sarebbe stata quella di assumere personale pubblico in regioni nelle quali, per le particolari caratteristiche sociali ed anche per le tradizioni culturali, sarebbe stato difficile trovare persone disponibili.

Osservo che anche questa giustificazione è smentita dal rilievo che al secondo comma dell'articolo 1 si fa addirittura divieto alle amministrazioni di utilizzare eventuali graduatorie esistenti, con ciò non solo frustrando le aspettative di coloro che, pur non essendo risultati vincitori, hanno conseguito risultati apprezzabili in concorsi pubblici, ma privilegiando una istanza puramente assistenzialistica rispetto al normale meccanismo di reclutamente nel pubblico impiego. Trascuro di parlare della inopportunità politica del provvedimento, ma voglio rilevare, concludendo, un aspetto di legittimità costituzionale: il principio del concorso è palesemente distrutto, così come è distrutto il principio del reclutamento sulla base della preparazione professionale, in quanto in questo tipo di assunzione si può prescindere anche dal titolo di studio. Per questi motivi il gruppo repubblicano, per lealtà di maggioranza, si asterrà dal voto finale sul disegno di legge.

GIANFRANCO FINI. Come ho avuto modo di sottolineare nel corso della discussione sulle linee generali, il disegno di legge in esame ha una portata estremamente limitata ed è quindi tale da non meritare l'enfasi con la quale, almeno da parte di alcuni, è stata trattato. Si tratta di un disegno di legge che non ha certamente la possibilità di intervenire in modo sostanzioso sul gravissimo problema della disoccupazione e in particolar modo degli organici. Inoltre, è un provvedimento che, a nostro avviso, deve assolutamente rimanere straordinario, eccezionale, per non aprire la strada ad una ulteriore diffusione di tale normativa nella nostra legislazione, perché in questo modo si verificherebbero ulteriori lesioni all'ordinamento.

Esso presenta altresì zone di ombra che ci inducono ad astenerci dal voto finale. Infatti, la normativa in oggetto non solo limita, dal punto di vista geografico, le zone del territorio nazionale, in cui ha valore, esplicitando il fondato sospetto che ci troviamo di fronte ad una discriminazione tra coloro che hanno la « fortuna » di essere cassaintegrati di alcune regioni e coloro che lo sono di altre, ma anche perché si viene a ledere il principio costituzionale in base al quale si accede alla pubblica amministrazione unicamente tramite concorso. Inoltre, quel che è peggio, si vengono a ledere indirettamente le legittime aspettative di coloro che sono stati dichiarati idonei in concorsi per la pubblica amministrazione per quelle qualifiche e quei profili professionali che oggi vengono invece, indirettamente, occupati dai lavoratori in cassa integrazione. Si aggiunga a tutto ciò – come è stato evidenziato nel corso delle audizioni informali con i sindacati e come è stato richiamato nel corso della discussione – che se è vero che numerosi lavoratori entreranno di nuovo nella produzione tramite il canale dei servizi, attuando così una mobilità del lavoro che ci trova consenzienti, è anche vero che si avrà una perdita sostanziale di professionalità. Alla luce di questi rilievi il gruppo del MSI-destra nazionale, che ribadisce l'assoluta necessità che questo rimanga un provvedimento straordinario, si asterrà dal voto finale.

FLORA CALVANESE. Preannuncio la astensione del gruppo comunista sul disegno

di legge in esame per i motivi già ampiamente illustrati nel corso della discussione sulle linee generali del provvedimento e che succintamente riassumo. Il provvedimento in esame affronta alcuni problemi e alcuni nodi – in particolare con gli articoli dall'1 al 6 – consentendo per la prima volta l'ingresso nella pubblica amministrazione di lavoratori usciti dalla produzione per provvedimenti di cassa integrazione o per disoccupazione, e come tale costituisce una novità rispetto al rigido rapporto del passato tra privato e pubblico, per quanto riguarda il mercato del lavoro. Riteniamo però che il modo con cui i problemi sono stati affrontati e soprattutto il fatto di voler contrabbandare questo disegno di legge come un provvedimento che crea nuovi posti di lavoro ci sembra una manovra eccessiva da parte del Governo e soprattutto tendente ad ingenerare confusione. In effetti non si creano nuovi posti di lavoro, come si evince dalla norma relativa alla copertura finanziaria, ad eccezione di 900 unità del Corpo forestale. Pertanto sul versante del grave problema dell'occupazione questo provvedimento non dice nulla di nuovo; in virtù di successive deroghe già nel 1983-1984 sono entrati nella pubblica amministrazione, nonostante il blocco delle assunzioni, 80 mila nuove unità. Questo provvedimento non è quindi inteso al sostegno dell'occupazione.

Se poi consideriamo il problema di fondo delle risposte che il Governo dà con questo provvedimento alle richieste dei sindacati, sottoscritte nel protocollo del 12 febbraio, devo dire che tutti gli impegni assunti dal ministro della funzione pubblica sulle questioni della pubblica amministrazione sono stati ancora una volta disattesi. Ricordo che quando fu approvata la legge n. 285 sull'occupazione giovanile il Governo si era impegnato a presentare un rapporto dettagliato e preciso sugli organici nella pubblica amministrazione, divisi per qualifiche e per esigenze territoriali; è facile trovare carenze nelle piante organiche quando si guarda solo alle esigenze territoriali, e non si va a compiere un raffronto con le qualifiche all'interno della pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale. In generale, devo aggiungere che tutta la parte relativa alla innovazione del meccanismo di accesso alla pubblica amministrazione – cioè una parte in relazione alla quale vi era un impegno preciso del Governo – non trova una risposta in questo provvedimento: l'accelerazione del meccanismo di immissione in ruolo prevista dagli articoli 7 e 8 del disegno di legge è del tutto insufficiente a rispondere agli impegni assunti dal Governo. Riteniamo che, limitando la possibilità di assunzione dei lavoratori in cassaintegrazione o a disoccupazione speciale nella pubblica amministrazione, si siano chiusi spazi a diverse realtà del paese. Essendo stati inoltre respinti i nostri emendamenti, ci asterremo dalla votazione su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2783):

Presenti	25
Votanti	13
Astenuti	12
Maggioranza	7
Voti favorevoli	13
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Piero, Artese, Bozzi, Bressani, De Martino, Garocchio, Labriola, Mattarella, Pasqualin, Sullo, Vecchiarelli, Vernola, Vincenzi.

Si sono astenuti:

Calvanese, Columbu, Fantò, Ferrara, Fini, Loda, Moschini, Pazzaglia, Soave, Strumendo, Tassi, Virgili.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego) (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2979).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego) », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 giugno 1985.

Comunico che, in data odierna, la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 2979. Ricordo che nella seduta del 10 luglio 1985 l'onorevole Bressani svolse la sua relazione sul provvedimento. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'articolo 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. - (*Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale*). — Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle unità sanitarie locali (USL), fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro della sanità, da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e da due rappresentanti della Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM).

Al Consiglio dei ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie, come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15 ».

(*È approvato*).

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è sostituito dal seguente:

« Al fine del rispetto dei princìpi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni entro il limite delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziate nel bilancio regionale ».

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego) » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2979):

Presenti e votanti . . . 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Angelini Piero, Barbera, Bozzi, Bressani, Calvanese, Columbu, De Martino, Fantò, Ferrara, Fini, Fortuna, Ianniello, Labriola, Loda, Mattarella, Moschini, Pasqualin, Soave, Strumendo, Tassi, Vecchiarelli, Vernola, Vincenzi, Virgili.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri (2867).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

L'onorevole Pier Giorgio Bressani ha facoltà di svolgere la relazione.

PIER GIORGIO BRESSANI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento in questione riproduce, con alcune lievi modifiche, il contenuto dell'articolo 30 del disegno di legge sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Non si tratta di un'anticipazione di alcune disposizioni di quel provvedimento, ma semplicemente di dare sistemazione ad alcune decine di unità di personale che da tempo operano nell'ambito della Presidenza del Consiglio. Com'è noto tale personale non ha potuto beneficiare dei meccanismi di mobilità verticale; conseguentemente, con questo disegno di legge, si vogliono istituire la VI, VII e VIII qualifica funzionale e consentire la applicazione di quei princìpi di mobilità di cui prima dicevo. A tal fine rispondono gli articoli dall'1 al 7 del disegno di legge. Con l'articolo 8 si prevede l'attribuzione al personale civile e militare comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una indennità mensile non pensionabile, nella misura stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro. Il disegno di legge riguarda non solo il personale che appartiene ai ruoli delle carriere ausiliaria ed esecutiva, che verrà inquadrato nei livelli superiori istituiti con questo disegno di legge, ma tutto il personale, anche comandato o distaccato, che comunque presta la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e quindi, ritengo, anche presso gli uffici dipendenti dai ministri senza portafoglio. L'indicata indennità, sostitutiva di ogni altra indennità o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio, non sostituisce quelle dovute per il lavoro straordinario ancorché corrisposto in misura forfettizzata, ed è fatta salva la facoltà di opzione per le indennità o compensi spettanti presso l'amministrazione di appartenenza.

In conclusione, considerando che il provvedimento - sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favo-

revole - corrisponde alle esigenze effettive del personale della Presidenza del Consiglio che non sono state mai soddisfatte nonostante che presso altre amministrazioni a queste esigenze si sia provveduto da tempo, ne raccomando caldamente l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUCIO STRUMENDO. Il gruppo comunista valuta positivamente le esigenze che sono alla base del provvedmiento in esame, nel senso che riteniamo necessaria la istituzione delle qualifiche di cui alla normativa per dare una giusta possibilità di sviluppo di carriera al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ma l'esame di questo provvedimento che riguarda il personale della pubblica amministrazione ci induce a richiamarci a quella disciplina generale di riforma alla quale stiamo lavorando da tempo - riordinamento della dirigenza dello Stato in modo particolare e riordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri - e ad esprimere la preoccupazione, in sostanza, che si vadano ponendo tasselli legittimi e comprensibili, ma diversi, che poi magari non sempre troveranno la loro comprensione omogenea e coerente all'interno di un disegno di legge di riordino di questi organi e funzioni così importanti del nostro paese. È opportuno richiamare la attenzione del relatore e della Commissione almeno su due punti dell'articolato. In primo luogo, al primo comma dell'articolo 2, si prevede che i requisiti necessari per poter avanzare richiesta di inquadramento sono il possesso del titolo di studio e l'aver lodevolmente esercitato, per almeno un anno, mansioni proprie della qualifica superiore. Nel comma successivo si dice che per l'inquadramento basta solo uno di questi due requisiti, posto che si superi un apposito esame colloquio. Mi sembrerebbe opportuno e necessario che fosse indicato a chi compete l'accertamento dell'aver svolto lodevolmente per un anno le mansioni proprie della qualifica superiore, per non offrire il destro ad una eventuale arbitrarietà o casualità per il riconoscimento di quello che diventerebbe l'unico requisito per accedere alla qualifica superiore.

Il secondo rilievo che vorrei fare riguarda l'articolo 8 (e in proposito preannuncio la presentazione di un emendamento) in cui si prevede l'attribuzione di una indennità mensile non pensionabile nella misura che verrà stabilita per ciascuna qualifica dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Non contestiamo certamente l'opportunità e l'utilità di una indennità di questo genere. Comprendiamo che presso la Presidenza del Consiglio essa diventi sostitutiva di incentivazioni varie che sono presenti presso altri comparti della pubblica amministrazione, ma sarebbe opportuno far riferimento ad un criterio per determinare tale indennità; si potrebbe far riferimento, ad esempio, alla media dei compensi che vengono erogati al personale di altri comparti della pubblica amministrazione.

Con queste considerazioni e valutazioni esprimiamo un giudizio sostanzialmente positivo in ordine al disegno di legge e preannunciamo la nostra astensione qualora i nostri rilievi non venissero accolti.

CARLO TASSI. Intervengo brevemente per dichiarare che il nostro gruppo si asterrà dalla votazione. Noi riteniamo che non si possa continuare ad andare avanti con l'approvazione di « leggine » soltanto perché si è in ritardo con le leggi di fondo. Sappiamo che è *in itinere* un provvedimento di riassetto della Presidenza del Consiglio, e lo stesso relatore ci ha detto che il provvedimento di oggi non è altro che la riproduzione anticipata, prodromica, della norma di cui all'articolo 30 di quel disegno di legge. Per tale motivo ci asteniamo.

GIOVANNI FERRARA. Signor presidente, devo dire che il provvedimento di cui stiamo discutendo risponde all'esigenza di fare in modo che la disciplina volta a istituire la qualifica funzionale possa es-

sere estesa ai dipendenti della Presidenza del Consiglio. Mi rendo però anche conto che attraverso questa misura, in realtà, il provvedimento volto a realizzare finalmente nel nostro paese l'ordinamento della Presidenza del Consiglio risulterà di meno facile realizzazione. Non possiamo far ricadere sul personale della Presidenza del Consiglio le inadempienze delle forze politiche (mi sarà consentito di dire senza la responsabilità dell'opposizione). La mia preoccupazione è che questo disegno di legge, una volta approvato, possa consentire alle forze che non vogliono realizzare il disposto dell'articolo 95 della Costituzione di procrastinare *sine die* l'impegno normativo di riassetto della Presidenza del Consiglio. È già un anno che si discute di questi problemi senza risultati apprezzabili. Mi accingo dunque con disagio (per le ragioni che ho detto, non perché il provvedimento non risponda ad esigenze oggettive) ad entrare nel merito del disegno di legge in discussione. Nel merito, si pongono limiti alle indennità da attribuire al personale, ma non capisco come abbia potuto la V Commissione bilancio – è un chiarimento che vorrei avere da lei, signor presidente, affinché possa illuminarmi – esprimere parere favorevole quando non è quantificata la spesa. Vorrei chiedere al sottosegretario di Stato Amato di aiutarci a capire.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrara, di questi problemi ci occuperemo in sede di discussione dell'articolo 8. Ma il suo rilievo è giusto per quanto riguarda la Commissione bilancio. Colgo anzi l'occasione per fare presente che da qualche tempo a questa parte i pareri di quella Commissione ci giungono senza motivazione, sia quando sono favorevoli sia quando sono contrari. In quest'ultimo caso essi impediscono alla Commissione di merito di poterne cogliere le ragioni ai fini dell'eventuale formulazione di una richiesta di riesame del parere.

GIOVANNI FERRARA. Signor presidente, ribadisco le mie perplessità; sono contrario all'attuale formulazione dell'articolo 8. Concludo dichiarando la mia astensione sul disegno di legge n. 2867, sperando tuttavia che questa Commissione voglia andare avanti nell'elaborazione del testo relativo all'ordinamento della Presidenza del Consiglio.

NICOLA VERNOLA. Signor presidente, ritengo che si debba esprimere un giudizio positivo, nel complesso, sul disegno di legge in discussione, in quanto esso indubbiamente contribuisce al riordino di un settore importante quale quello del personale della Presidenza del Consiglio. Vorrei comunque sottoporre all'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo alcune osservazioni sul contenuto dell'articolo 2. In particolare, al primo comma di tale articolo si tende ad attribuire una qualifica funzionale corrispondente alla mansione effettivamente esercitata. Tale qualifica funzionale, in realtà, può essere superiore alle mansioni esercitate anche di due o di tre livelli, qualora i compiti eseguiti siano tali da giustificare questo salto. A tal fine vengono richiesti due requisiti: il possesso del titolo di studio o i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 1077 del 1970, e che l'interessato « abbia lodevolmente esercitato, per almeno un anno, mansioni proprie della qualifica superiore ». Su questo comma mi sembra che non vi sia nulla da obiettare. Obiezioni, invece, possono essere sollevate sul secondo comma. Tale comma, infatti, sembra non essere finalizzato a sanare una situazione di fatto, in quanto apre indistintamente a tutti – purché abbiano uno solo dei requisiti prima citati – le stesse possibilità del comma precedente con l'unica differenza del superamento di un apposito esame colloquio. In questo modo si potrebbe verificare il caso di una persona che, in mancanza del titolo di studio, eserciti ugualmente mansioni di livello funzionale elevato. Mi sembra anche strano che si prescinda dal requisito di cui al punto *b*) del primo comma perché si consentirebbero salti di livello indipendentemente dalle mansioni effettivamente esercitate. Pertanto propendo per

la soppressione del secondo comma dell'articolo 2. Se comunque si vuole conservare la possibilità dell'esame colloquio, bisognerebbe consentire a chi o è munito del titolo di studio o abbia lodevolmente esercitato mansioni proprie della qualifica superiore di esercitare il salto di un solo livello, altrimenti approveremmo una disposizione poco equa.

Per quanto riguarda il terzo comma, devo dire che mi sembra in contraddizione con il primo in quanto il riconoscimento dell'anzianità maturata è valido solo per la qualifica immediatamente inferiore a quella di inquadramento. In questo caso, coloro che - in base al primo comma - hanno la possibilità di compiere un doppio salto, non vedrebbero riconosciuta alcuna anzianità. Mi sembra una norma non giusta, mi sembra una disposizione che realizza una sperequazione. Si potrebbe prevedere il riconoscimento di metà dell'anzianità maturata nella qualifica immediatamente inferiore, ed il 30 per cento nelle altre qualifiche inferiori. L'ultima osservazione riguarda le lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 7 in cui è previsto che della commissione nominata dal Presidente del Consiglio facciano parte impiegati. Sarei del parere che di questa commissione dovrebbero più propriamente far parte funzionari dell'amministrazione, trattandosi di giudicare persone che hanno svolto mansioni anche molto elevate, e non impiegati. In merito alla questione che ho sottolineato mi riservo di presentare opportuni emendamenti.

ALDO BOZZI. Sono favorevole all'attribuzione di una indennità speciale al personale della Presidenza del Consiglio, ma ho forti perplessità su tutte le restanti disposizioni del progetto di legge che ha un carattere speciale, differenziato, che segue un brutto comportamento del Parlamento, quello di far normative per gli impiegati dello Stato l'una differente dall'altra. Capisco che la situazione della Presidenza del Consiglio sia speciale, ma questo può giustificare una indennità speciale, non una normazione di favore, che può domani aprire il varco ad analoghe richieste da parte di altri dipendenti dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PIER GIORGIO BRESSANI, *Relatore*. Per quanto riguarda la prima osservazione dell'onorevole Strumendo in merito alla lettera *b*) dell'articolo 2, rilevo che l'accertamento della sussistenza del requisito di aver esercitato lodevolmente per un anno mansioni proprie della qualifica superiore spetta al capo dell'ufficio cui appartiene l'impiegato in questione. Ritengo inoltre che le osservazioni del collega Vernola in merito all'articolo 2 siano meritevoli di attenzione. In realtà, sia pure con l'esame colloquio, il personale che si trova nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 può fare un salto di livello e non di uno solo, in base al solo requisito di aver esercitato almeno per un anno lodevolmente mansioni proprie della qualifica superiore, per cui il relatore si rimette alla Commissione nella valutazione dell'opportunità di introdurre una disposizione così agevolata, sempre che il collega Vernola non trasformi la sua osservazione in emendamento. Per quanto riguarda il punto 3 dell'articolo 2, mi pare che il collega Vernola sia favorevole all'emendamento del relatore di riconoscere per la metà la anzianità maturata non nella qualifica immediatamente inferiore, ma nella carriera di provenienza.

Per quanto riguarda l'articolo 7, ritengo che la previsione che siano degli impiegati a far parte della commissione nominata dal Presidente del Consiglio non precluda la possibilità di inserire in questa dei funzionari. All'articolo 8 l'onorevole Strumendo ha preannunciato la presentazione di un emendamento. In linea di principio credo che non sia inopportuno stabilire un criterio, un parametro di riferimento per la determinazione dell'indennità speciale, ma il problema sta nell'individuare questo criterio, per cui mi riservo di esprimere il mio parere sul-

l'emendamento preannunciato quando sarò a conoscenza del testo.

Nella mia qualità di relatore ho poi presentato un emendamento alla tabella che è di carattere prettamente formale, nel senso che non incide sul complesso dei posti previsti, ma li distribuisce avendo riguardo anche alle carriere di provenienza del personale da inquadrare.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Innanzi tutto intendo tranquillizzare l'onorevole Bozzi osservando che questo disegno di legge tende solo a sanare una situazione di disfavore in cui si è trovato per anni il personale della Presidenza del Consiglio, poiché manca un ruolo all'interno del quale possa avere una giusta progressione di carriera, a differenza di tutto il restante personale della pubblica amministrazione.

Presso la Presidenza del Consiglio da oltre dieci anni lavora personale che, originariamente inquadrato nelle carriere *ex* ausiliaria ed esecutiva, ha maturato nel corso degli anni i requisiti che hanno portato i dipendenti di tutte le altre amministrazioni ad entrare nella carriera di concetto. Ciò non è avvenuto per questo personale, mancando i ruoli delle carriere superiori. La rassicuro, onorevole Bozzi, che questo personale non è mai stato né sarà invidiato dal personale delle altre amministrazioni che non sono nella condizione giuridica e organizzativa di chiedere un domani quanto viene qui concesso in quanto lo hanno, giustamente, già, disponendo dei ruoli all'interno dei quali, maturando i requisiti previsti, hanno potuto effettuare gli scorrimenti. In realtà con la normativa in esame si vuole rimediare ad una situazione di disfavore, dando a questo personale quella possibilità che altri hanno già avuto. Se avessimo potuto farlo nell'ambito del riordino complessivo della Presidenza del Consiglio, ci sentiremmo tutti più tranquilli. Lo facciamo invece con un provvedimento limitato che cerca di non toccare quei livelli funzionali che attengono alla organizzazione di vertice della Presidenza del Consiglio (perché questo punto sarà affrontato dal Parlamento in sede di esame dell'assetto della Presidenza stessa), ma i livelli sono destinati comunque ad essere quelli e non sono legati alle decisioni che il Parlamento vorrà adottare. Posso però assicurare che il rischio da lei paventato non è destinato a realizzarsi. La disposizione « di favore » contenuta nel secondo comma dell'articolo 2 è legata alla situazione nella quale ci siamo trovati disponendo di personale con qualifiche diverse non organicamente inquadrato.

PRESIDENTE. La Presidenza del Consiglio si trova in una situazione analoga a quella del Ministero della guerra che dopo l'unità, nel 1861, dovette inquadrare nel regio esercito le truppe borboniche ed i garibaldini.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Alla Presidenza del Consiglio abbiamo personale che, a prescindere dalla qualificazione formale, può essere stato utilizzato in mansioni diverse dimostrando efficacia e capacità. Mi rendo conto che il fatto di aver utilizzato tali persone prescindendo da ruoli o da collocazioni può aprire spazi discrezionali e provocare situazioni che tendono ad essere specifiche. È anche in relazione a tali esigenze che si è previsto, all'articolo 7 del provvedimento, che alle operazioni di inquadramento del personale provvede una commissione che comprende, oltre a tre funzionari, anche tre impiegati; questo proprio al fine di evitare che si aprissero spazi di discrezionalità. Gli impiegati, infatti, essendo pari grado, costituiscono un elemente di garanzia, in quanto il superiore, a volte, è portato a favorire l'uno o l'altro dipendente.

Per quanto riguarda le indennità, la questione è abbastanza semplice: il personale attualmente in servizio alla Presidenza del Consiglio riceve, oltre allo stipendio, un'indennità, in relazione ai ruoli di appartenenza. Tali indennità sono di diverso livello andando dalle 80-90 mila lire mensili per il personale proveniente

da ministeri come quello delle poste e telecomunicazioni fino alle 300 mila lire mensili per il personale proveniente dal Ministero dell'interno (polizia di Stato). È evidente che tali indennità andrebbero equiparate al fine di evitare situazioni differenziate. Credo che si potrebbe fare riferimento alle indennità percepite dal personale inquadrato nella polizia di Stato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo e dell'annessa tabella:

ART. 1.

Nel ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituite le qualifiche funzionali di cui all'unita tabella, secondo le dotazioni organiche nella stessa indicate.

TABELLA

QUALIFICA FUNZIONALE	POSTI
VIII	30
VII	70
VI	100

L'onorevole Bressani, relatore, ha presentato il seguente emendamento alla tabella:

Sostituire la tabella richiamata dall'articolo 1 con la seguente:

TABELLA

Ruolo del personale direttivo.

Profilo professionale	Qualifica professionale e livello retributivo	Posti
Direttore capo aggiunto di segreteria . .	VIII	18
Direttore di segreteria	VII	32
Vice direttore di segreteria	VII	

Ruolo del personale di concetto.

Profilo professionale	Qualifica professionale e livello retributivo	Posti
Segretario capo	VII	55
Segretario principale	VI	95
Segretario	VI	

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Sono favorevole all'emendamento alla tabella.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore alla tabella, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 e la annessa tabella, con la modifica testé apportata.

(*Sono approvati*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

1. Il personale che già appartiene ai ruoli organici della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 12 maggio 1964, n. 303, della legge 4 gennaio 1968, n. 1, dell'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dell'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, può chiedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni esercitate qualora tale qualifica sia superiore a quella spettantegli ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, se:

a) sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale qualifica ovvero sia in possesso dei requisiti rispettivamente stabiliti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

b) abbia lodevolmente esercitato, per almeno un anno, mansioni proprie della qualifica superiore.

2. Lo stesso inquadramento può essere richiesto, previo superamento di apposito esame colloquio, dal personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma 1.

3. Al personale inquadrato a norma del presente articolo è riconosciuta per metà l'anzianità maturata in qualifiche corrispondenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella d'inquadramento.

4. Ai fini economici, la determinazione del trattamento spettante al personale predetto è effettuata con i criteri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

L'onorevole Vernola ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« Il personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma può chiedere, previo superamento di apposito esame-colloquio, di essere inquadrato nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'entrata in vigore della presente legge ».

2. 2.

Il relatore, onorevole Bressani, ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma dell'articolo 2 sostituire le parole: « in qualifiche corrispondenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella di inquadramento » *con le seguenti*: « nella carriera di provenienza ».

2. 1.

PIER GIORGIO BRESSANI, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento Vernola 2. 2.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei*

ministri. Il Governo è favorevole agli emendamenti Vernola 2. 2 e 2. 1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Vernola 2. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

Nelle qualifiche istituite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge è altresì inquadrato, con le modalità di cui all'articolo precedente, il personale di cui all'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, per il quale non è stato possibile operare il trasferimento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri per la mancanza delle qualifiche funzionali corrispondenti alle ex carriere direttiva e di concetto.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 della presente legge si applicano, nel l'ambito del ruolo di appartenenza, anche al personale del ruolo organico della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica.

(*È approvato*).

ART. 5.

Gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e possono avvenire anche in soprannumero nella qualifica, salvo successivo riassorbimento.

(*È approvato*).

ART. 6.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti rimasti disponibili nei ruoli dopo le operazioni di inquadramento di cui alla presente legge sono conferiti mediante concorsi riservati, ai quali è ammesso il personale già appartenente al ruolo stesso in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(*È approvato*).

ART. 7.

1. Alle operazioni di inquadramento di cui al precedente articolo 2, che devono essere ultimate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri, e così composta:

a) da tre funzionari in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata, dei quali uno del ruolo organico della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica;

b) da un impiegato del ruolo organico della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alle leggi 12 maggio 1964, n. 303, e 4 gennaio 1968, n. 1;

c) da un impiegato tratto dal personale in servizio presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

d) da un impiegato del ruolo organico della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica.

2. Per ciascuno dei componenti sono nominati i rispettivi supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri appartenente all'ottava qualifica funzionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme relative agli adempimenti richiesti per l'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

1. Al personale civile e militare comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è attribuita una indennità mensile non pensionabile nella misura stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro del tesoro.

2. L'indennità di cui al precedente comma sostituisce ogni altra indennità o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di istituto.

3. È fatta salva la facoltà di opzione per le indennità o compensi spettanti presso l'amministrazione di appartenenza.

Gli onorevoli Strumendo, Loda e Barbera hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma dell'articolo 8, aggiungere il seguente:

« Tale indennità mensile è rapportata alla media dei compensi spettanti per analogo titolo al personale degli altri comparti della pubblica amministrazione ».

8. 1.

LUCIO STRUMENDO. Il terzo comma dell'articolo 8 fa salva la facoltà di opzione per le indennità o per i compensi spettanti presso il Ministero di provenienza. Con questo emendamento intendiamo fare in modo che tale indennità sia rapportata alla media dei compensi spettanti per analogo titolo al personale degli altri comparti della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Indubbiamente, nella struttura cui noi intendiamo dare una sistemazione, rimangono alcune disparità, non in relazione alle mansioni effettivamente svolte, ma piuttosto riguardo alla provenienza dalle altre amministrazioni. Credo che dovremmo porre fine al principio del *cuius regio eius religio*.

Ho presentato, pertanto, il seguente emendamento:

Al terzo comma dell'articolo 8, aggiungere in fine il seguente periodo:

« Tale indennità è fissata in una misura non superiore all'importo massimo delle indennità erogate dalle amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti ».

8. 2.

LUCIO STRUMENDO. Convengo con la proposta del presidente e ritiriamo pertanto il nostro emendamento 8. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 8. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 9.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 500 milioni per l'anno 1985 ed in lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Alla spesa relativa si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

ALDO BOZZI. Poco fa ho manifestato alcune perplessità, ma prendo atto delle autorevoli assicurazioni date dal sottosegretario di Stato Amato. Mi auguro che nel futuro non ci si debba pentire dell'approvazione di questo disegno di legge. Comunque, voterò a favore.

LUCIO STRUMENDO. Il mio gruppo si asterrà. Abbiamo già indicato i motivi della nostra astensione, quando abbiamo manifestato alcune perplessità nei confronti dei provvedimenti che in genere riguardano la Presidenza del Consiglio dei ministri, la dirigenza e l'ordinamento del pubblico impiego. Pur apprezzando le ragioni specifiche di questo disegno di legge, riteniamo di non poter esprimere un voto favorevole.

CARLO TASSI. Quanto è stato detto non ha modificato la nostra posizione: comprendiamo le ragioni di urgenza che sono alla base di questo provvedimento, ma il gruppo del MSI-destra nazionale mantiene la sua astensione.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri » (2867):

Presenti	28
Votanti	17
Astenuti	11
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Angelini Piero, Bosco Manfredi, Bozzi, Bressani, De Martino, Fortuna, Galloni, Ianniello, Labriola, Mattarella, Pasqualin, Soddu, Sterpa, Vecchiarelli, Vernola e Vincenzi.

Si sono astenuti:

Barbera, Calvanese, Fantò, Ferrara, Fini, Loda, Moschini, Soave, Strumendo, Tassi, Virgili.

Discussione della proposta di legge Gitti ed altri: Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici (Approvata dalla I Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (2945-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gitti, Spagnoli, Aniasi, Pazzaglia, Dutto, Reggiani e Bozzi: « Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 10 luglio 1985 e modificata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 luglio 1985.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge.

L'onorevole Mattarella ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dalla I Commissione permanente del Senato.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. La I Commissione permanente del Senato ha introdotto alla proposta di legge in esame delle modifiche all'articolo 4 di carattere essenzialmente lessicale, che non mutano la sostanza della normativa, ed ha altresì modificato l'articolo 5 relativo alla copertura finanziaria. Faccio presente che la V Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole. Raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla I Commissione permanente del Senato.

FRANCO RUSSO. Intervengo brevemente per lasciare una traccia non solo in questa Commissione, ma nell'opinione pubblica del tentativo di democrazia proletaria di porre una serie di problemi relativi al finanziamento pubblico dei partiti nell'ambito di questo provvedimento che aumenta i contributi ai partiti e addirittura sana i debiti da questi contratti in occasione delle elezioni europee. Richiamo l'attenzione della Commissione sulla lettera *b*) dell'articolo 4 con cui si dà la possibilità al Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, di esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione dei bilanci consuntivi. Su questa norma ci siamo già pronunciati in maniera fortemente critica in sede di prima lettura del provvedimento, perché conosciamo le possibilità di manipolazione dei bilanci e le possibilità pertanto di essere esentati dalla pubblicazione degli stessi. Se la Commissione dovesse approvare definitivamente questa norma, ci auguriamo che i Presidenti della Camera e del Senato non si avvalgano mai della possibilità loro concessa. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, riteniamo che aver nuovamente caricato sul Ministero del tesoro la spesa sia profondamente sbagliato. Ricordo che avevamo proposto di ridurre la spesa, per quanto riguarda soprattutto il Ministero della difesa, ma la I Commissione del Senato ha modificato, peggiorandola, la norma. Siamo dell'avviso che il discorso della copertura finanziaria debba essere in questa sede affrontato per arrivare a proposte più ragionevoli.

Concludendo, siamo contrari a questa elargizione di denaro ai partiti e confermiamo in questa sede la volontà di democrazia proletaria di investire il di più che sarà concesso al nostro partito non nelle strutture del partito stesso, ma in associazioni, iniziative culturali, sociali e internazionali, appunto per dimostrare che il finanziamento pubblico può e deve essere utilizzato in altro modo.

GUIDO POLLICE. Con la correttezza che lo contraddistingue il collega Russo non ha detto una cosa che abbiamo comunicato ieri alla stampa, e cioè che riteniamo che la velocità con cui questo provvedimento ci ritorna dal Senato, e che la nostra Commissione si accinge ad approvare dopo il parere favorevole della V Commissione bilanico, testimonia negativamente sui partiti e sui sistemi dei partiti. Evidentemente qualche segretario amministrativo aveva già emesso assegni per coprire i quali è stata necessaria questa corsa ad ostacoli che porta a bruciare tutte le tappe. Il giudizio negativo si estende anche alla V Commissione bilancio che discusse due giorni sulla copertura del provvedimento, registrando l'unanimità per la voce relativa alla difesa e al commercio estero. È significativo che sulla modifica della copertura, nonostante questa ampia discussione, ora si superino tutti gli ostacoli e si arrivi a questa soluzione. Non capiamo inoltre come si possa accettare la clausola che i Presidenti dei due rami del Parlamento possano esentare i partiti dal presentare i bilanci consuntivi purché l'onere finanziario superi il 20 per cento del contributo dello Stato. I bilanci dei partiti, in realtà, sono precostituiti, sono bilanci poco veritieri ed è facile dimostrare che viene superato questo 20 per cento.

PRESIDENTE. Onorevole Pollice, mi scusi, ma quella previsione riguarda solo le più piccole formazioni politiche, piccole solo dal punto di vista della quantità dei voti, naturalmente. L'obbligo della pubblicazione implica una spesa; quando il contributo in favore delle piccole formazioni è molto ridotto, tali gruppi politici finirebbero con lo spendere quasi tutta questa somma per la pubblicazione. Si tratta quindi di una disposizione in favore delle formazioni politiche di piccole dimensioni.

GUIDO POLLICE. Noi però siamo ugualmente contrari.

PRESIDENTE. Un'ultima considerazione: si tratta di una disposizione che garantisce una ampia pubblicità, in quanto si prevede la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

GUIDO POLLICE. Ma l'opinione pubblica non legge la *Gazzetta Ufficiale*, mentre queste cose dovrebbero essere conosciute dall'opinione pubblica. Ribadisco la necessità che, con un atto di coraggio, questa Commissione rimetta in Assemblea il provvedimento: sarebbe un atto che suonerebbe largamente positivo per tutto il sistema parlamentare. Tutta la questione poteva – e può – essere discussa dalla Assemblea, evitando, probabilmente, di chiudere in questo modo, alla chetichella, una vicenda così spinosa e delicata.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Pollice posto alcune questioni in modo corretto, devo fargli presente che nel corso dell'esame del progetto di legge la I Commissione affari costituzionali non ha adottato tempi speciali rispetto a quelli usuali seguiti per la discussione dei progetti di legge in sede legislativa, essendosi sempre seguiti criteri oggettivi. Come Commissione – lo dico nella mia qualità di presidente – non ci siamo mai allontanati dalle normali regole di comportamento. Un qualsiasi allontanamento da tali regole – sia nel caso di una accelerazione dei tempi previsti, sia nel caso di un loro ritardo – sarebbe stata inammissibile. Discussioni in tempi brevi, o eventualmente con termini allungati, possono avvenire, ma solo previa un'adeguata richiesta da parte dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione. Ma tale ipotesi, in questo caso, non si è verificata.

CARLO TASSI. Desidero prendere la parola per annunciare già da ora il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale alla proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche

apportate dalla I Commissione permanente del Senato.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla I Commissione permanente del Senato.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma le parole: « 31 gennaio » sono sostituite dalle parole: « 31 marzo »;

b) dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, può esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi di cui al comma precedente qualora sia comprovato che l'onere finanziario relativo superi il 20 per cento del contributo dello Stato.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di pubblicazione del bilancio finanziario consuntivo su un quotidiano a diffusione locale, consentita per i partiti operanti esclusivamente nel relativo ambito territoriale.

Resta in ogni caso efficace l'obbligo di pubblicazione del predetto bilancio sulla *Gazzetta Ufficiale* di cui al penultimo comma del presente articolo »;

c) al nono comma, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi:

« Al bilancio deve essere allegata, altresì, una specifica relazione sulle spese sostenute per le campagne elettorali, da cui risultino analiticamente le spese per pubblicità editoriali e radiotelevisive, per manifesti, stampati e altri materiali di propaganda, per manifestazioni e ogni altra attività connessa con le campagne elettorali. Nella relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali percepiti a titolo di concorso nelle spese elettorali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli organi competenti di ciascun partito »;

d) all'undicesimo comma le parole: « 28 febbraio » sono sostituite dalle parole: « 30 aprile ».

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma le parole: « 31 gennaio » sono sostituite dalle parole: « 31 marzo »;

b) dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, può esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi di cui al comma precedente qualora sia comprovato che la spesa relativa superi il 20 per cento del contributo dello Stato.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di pubblicazione del bilancio finanziario consuntivo su un quotidiano a diffusione locale, consentita per i partiti operanti esclusivamente nel relativo ambito territoriale.

Resta in ogni caso l'obbligo di pubblicazione del predetto bilancio sulla *Gazzetta Ufficiale* di cui al penultimo comma del presente articolo »;

c) al nono comma, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi:

« Al bilancio deve essere allegata, altresì, una specifica relazione sulle spese

sostenute per le campagne elettorali, da cui risultino analiticamente le spese per pubblicità editoriali e radiotelevisive, per manifesti, stampati e altri materiali di propaganda, per manifestazioni e ogni altra attività connessa con le campagne elettorali. Nella relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali percepiti a titolo di concorso nelle spese elettorali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli organi competenti di ciascun partito »;

d) all'undicesimo comma le parole: « 28 febbraio » sono sostituite dalle parole: « 30 aprile ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della I Commissione permanente del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è determinato in lire 32 mila milioni per l'anno 1985 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1986. All'onere di 32.000 milioni, relativo all'anno 1985, si provvede mediante riduzione: di 11 miliardi, del capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985; di 5 miliardi, per ciascuno dei capitoli 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1985; e quanto alla restante quota, pari a 6 miliardi, con la corrispondente quota delle disponibilità residue, risultanti al 31 dicembre 1984, sul capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per il 1985. Tale somma è versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro. All'onere di lire 1.800 milioni, relativo all'anno 1986, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 32.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1986, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per l'anno 1986, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della I Commissione permanente del Senato.

(*È approvato*).

Avverto che la proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Gitti ed altri: « Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici ». (*Approvata dalla I*

Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (2945-*B*):

Presenti e votanti . . . 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . 24
Voti contrari . . . 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Angelini Piero, Bozzi, Bressani, Calvanese, De Martino, Ferrara, Fini, Fortuna, Galloni, Gitti, Ianniello, Labriola, Loda, Mattarella, Moschini, Pasqualin, Pazzaglia, Soave, Sterpa, Strumendo, Tassi, Vernola, Vincenzi, Virgili.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nella seduta del 20 ottobre 1983 la V Commissione bilancio aveva espresso parere contrario sulla proposta di legge n. 167 e sulle proposte abbinate. A seguito di tale parere la nostra Commissione, nel deliberare di richiederne il riesame, aveva affidato al relatore il compito di redigere un testo unificato da trasmettere contestualmente alla Commissione bilancio. Questa, nella seduta del 3 luglio scorso, ha ribadito il parere contrario sul testo trasmesso come anche su un emendamento ad esso riferito.

Onorevoli colleghi, non possiamo qui introdurre una discussione politica, tuttavia, dal punto di vista dell'indirizzo politico, ognuno può trarre le sue valutazioni. La nostra Commissione aveva richiesto alla Commissione bilancio un riesame della questione, essendo noi partiti da un presupposto diverso circa l'esistenza della copertura finanziaria. Del resto non avremmo mai potuto richiedere un riesame in mancanza della determinazione di tale copertura.

Comunque, a fronte del nuovo parere contrario espresso dalla V Commissione, non vi è altra strada che quella di rimettere le proposte di legge all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 93, terzo comma, del regolamento della Camera. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Comunicherò pertanto tale determinazione al Presidente della Camera.

La seduta termina alle 11,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO